



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

D.L. 34/2020 - "Rilancio" convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Entrata in vigore: 19/07/2020

TITOLO I
SALUTE E SICUREZZA

<p>Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)</p>	<p>Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle Regioni e Province autonome è:</p> <ul style="list-style-type: none">- richiesto di <u>adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale</u> (da recepire nei programmi operativi di cui all'art. 18, comma 1, del D.L. 18/2020) nonché di <u>organizzare le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali</u>;- è riconosciuta la facoltà di <u>stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020</u> per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, co. 7, del D.L. 18/2020). <p>Alle Aziende sanitarie e agli enti del SSN è:</p> <ul style="list-style-type: none">- richiesto di <u>implementare, tramite i distretti, le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture di cui al punto precedente, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020</u>;- è consentito utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, <u>con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</u>, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. <p><u>Al Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è demandato il compito di coordinare la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro.</u></p> <p><u>I progetti proposti dovranno prevedere modalità di intervento tali da ridurre le scelte di istituzionalizzazione, favorire la domiciliarità e consentire la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.</u></p>
---	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)</p>	<p>Si demanda al Comitato tecnico-scientifico l'adozione, <u>entro 15 giorni dal 19.07.2020</u>, di apposite "Linee Guida" per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 <u>presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità</u>, con contestuale previsione di protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento e per la sanificazione periodica degli ambienti.</p> <p>Si dispone l'equiparazione di tali strutture ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p>Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)</p>	<p>Limitatamente al periodo emergenziale, si attribuisce alle Regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e alle Province autonome <u>la facoltà di riconoscere alle strutture</u> (pubbliche e private accreditate) <u>inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. b), del D.L. 18/2020, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID.</u></p> <p>Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario corrispondente saranno stabilite <u>con Decreto del Ministro della Salute.</u></p> <p><u>Il riconoscimento dell'incremento tariffario avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti.</u></p> <p><u>Nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del servizio sanitario nazionale corrisponderanno agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese, fino ad un massimo del 90% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.</u></p> <p><u>Nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome potranno riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020.</u></p> <p>Si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 32 del D.L. 23/2020.</p>
<p>Art. 9 (Proroga piani terapeutici)</p>	<p>Si dispone <u>la proroga di 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza</u> che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso</p>



	<p>e altri dispositivi protesici di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.</p> <p>Alle Regioni è richiesto di adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.</p>
<p>Art. 10 (Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)</p>	<p>Si modifica, in particolare, la lettera d-bis), comma 1, art. 16 della Legge 166/2016 (Legge anti sprechi) introdotta dall'art. 71-bis del D.L. 18/2020, nel seguente modo:</p> <p><i>“d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;”</i></p>
<p>Art. 16 (Misure straordinarie di accoglienza)</p>	<p>Si estende, <u>fino a 6 mesi successivi alla data del 31 luglio 2020</u>, la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (art. 1-sexies, D.L. 416/1989).</p>
<p>Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)</p>	<p>Si estende ad alcune categorie di lavoratori - e ai relativi superstiti - la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) e per altre categorie specifiche di soggetti.</p> <p>L'estensione concerne i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari, i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.</p> <p>La disciplina specifica summenzionata prevede l'applicazione, in favore delle categorie beneficiarie, delle norme sulle quote di riserva (nell'ambito delle assunzioni nel settore sia privato sia pubblico) relative alle categorie protette, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.</p>
<p>Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)</p>	<p>Si modifica il comma 6 dell'art. 103 del DL 18/2020 (Cura Italia) per prorogare la sospensione dell'esecuzione degli sfratti degli immobili ad uso abitativo dal 1° settembre 2020 al <u>«31 dicembre 2020»</u>.</p>
<p>Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)</p>	<p>Si incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del <i>“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”</i> (art. 14, Legge 122/2016) al fine di assicurare <u>un maggiore ristoro alle vittime dei reati di</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<u>violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.</u>
--	---

TITOLO II SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
Capo I Misure di sostegno	
Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)	<p>Si prevede <u>l'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta) e dal versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020</u> il cui importo è escluso dal calcolo dell'importo da versare a saldo.</p> <p>L'esonero si applica esclusivamente alle imprese e ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p>
Art. 25 (Contributo a fondo perduto)	<p>Si riconosce un <u>contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonome e di reddito agrario</u> (conseguente all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, alle attività dirette alla produzione di vegetali nonché alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali) con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Il contributo NON spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del presentazione dell'istanza;- agli intermediari finanziari e delle società di partecipazione;- ai liberi professionisti, titolari di partita IVA, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (Cura Italia);- ai lavoratori dipendenti;- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino ad 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai beneficiari, per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, **i soggetti interessati presentano una istanza all'Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma in esame.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.



	<p><u>Il contributo è corrisposto mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</u></p> <p>Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria anche ai fini dell'eventuale atto di recupero che sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.</p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Circolare N. 15/E del 13 giugno 2020</p> <p>Per maggiori informazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto</p>
Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)	<p><u>Alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</u></p> <p><u>I criteri e le modalità di applicazione dei contributi in esame, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.</u></p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)	<p><u>Alle misure previste dall'articolo in esame, la cui efficacia è comunque subordinata, ai all'autorizzazione della Commissione europea, hanno accesso le S.p.A., le S.A.p.A., le S.R.L., anche semplificate, e le Società Cooperative, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che:</u></p> <p>a) <u>presentino un ammontare di ricavi nel periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura "Fondo Patrimonio PMI", e fino a 50 milioni di euro;</u></p> <p>b) <u>abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;</u></p> <p>c) <u>abbiano deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (per l'accesso alla misura "Fondo Patrimonio PMI" l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro).</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Ai conferimenti in denaro - non eccedenti 2 milioni di euro - effettuati per l'aumento del capitale sociale di cui alla lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20%.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame è riconosciuto:

1) a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui alla lettera c), e comunque nel limite complessivo lordo di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

[le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto; la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali];

i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 dal 19 maggio 2020;

2) la possibilità di accedere al "Fondo Patrimonio PMI" gestito da INVITALIA e finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui alla lettera c) e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi;





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga al limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2412, co. 1, c.c.) e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione.</p> <p>La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione; gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva.</p> <p>Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli dei soci a favore della società].</p> <p>La società emittente gli Strumenti finanziari assume l'impegno di:</p> <p>a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</p> <p>b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</p> <p>c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.</p> <p>Le caratteristiche, le condizioni e le modalità del finanziamento e degli Strumenti finanziari, saranno definite <u>con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</u></p>
<p>Art. 26 -bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)</p>	<p>Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15, Legge 108/1996), sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.</p> <p>IN PROPOSITO SI RICORDA IL <u>PROTOCOLLO D'INTESA</u> tra la UE.COOP e la FONDAZIONE INTERESSE UOMO.</p>
<p>Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)</p>	<p>Si estendono le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) <u>anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</u></p> <p>Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 27 (Patrimonio destinato)	<p>Si autorizza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio".</p> <p>Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto S.p.A., anche con azioni quotate in mercati regolamentati, <u>comprese quelle costituite in forma di Società Cooperativa</u> che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) hanno sede legale in Italia;b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;c) <u>presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</u> <p>I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti <u>con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</u></p> <p>In sede di conversione è stato chiarito che, per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi <u>a favore delle società cooperative</u>, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.</p>
Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 - è <u>riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</u></p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, <u>il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</u></p> <p>In entrambi i casi il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, il credito d'imposta spetta, <u>rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.</u></p> <p>Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p>



	<p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo VERSATO nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ma <u>non è cumulabile con il credito d'imposta relativo ai canoni del mese di marzo 2020 di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1</u> (art. 65 del D.L. 18/2020 - Cura Italia), <u>in relazione alle medesime spese sostenute.</u></p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: Circolare 14/E del 6 giugno 2020</p>
<p>Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)</p>	<p>Si prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone in favore del concedente.</p>
<p>Art. 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)</p>	<p>Si dispone l'incremento del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della Legge 431/1998.</p> <p>Una quota dell'incremento (pari a 20 milioni di euro) è destinata alle <u>locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 15.000 euro</u>, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza (dal 31 gennaio al 31 luglio 2020) secondo le modalità indicate con <u>decreto del Ministro dell'Università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dal 19.07.2020.</u></p>
<p>Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)</p>	<p>Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u>, si demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di disporre, con propri provvedimenti, <u>la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici</u>, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)	<p>Si istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, <u>volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per le transazioni effettuate con carta di credito o di debito, a decorrere dal 19.07.2020 al 31.12.2020.</u></p> <p>Si affida a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di disciplinare l'utilizzo del fondo, in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito.</p> <p>Si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione di tale decreto.</p>
Art. 31 (Rifinanziamento fondi)	<p>Si dispone il rifinanziamento dei Fondi "Garanzia SACE", "Garanzia PMI", "Garanzia ISMEA" e "Garanzia mutui prima casa".</p> <p>Si assegnano all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati <u>alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.</u></p> <p>Si incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole istituito dalla legge di bilancio 2020, <u>con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese.</u></p>
Art. 31-bis (Confidi)	<p>L'art. 112, comma 6 del TUB viene integralmente sostituito stabilendo che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, eliminando dunque il riferimento al limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia.</p>
Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)	<p>In analogia con quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 23/2020 per i contratti bancari, si introducono modalità semplificate di conclusione, <u>mediante posta elettronica non certificata</u>, dei contratti aventi ad oggetto <u>la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.</u></p> <p>La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020.</p> <p>Fino al 31 luglio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.</p> <p>Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole.</p> <p>La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all'investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)</p>	<p>Si stabilisce, <u>su richiesta dell'assicurato</u>, la proroga di 3 mesi del termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali (articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020.</p>
<p>Art. 38 (Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative)</p>	<p>La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia" istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto del 30 agosto 2019.</p> <p>L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1) destinata al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, dall'altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).</p> <p>Con riferimento al secondo profilo di intervento, è prevista l'attivazione di una nuova linea di intervento (a fondo perduto) finalizzata all'acquisizione, da parte delle start up innovative, di servizi prestati da incubatori, acceleratori, università, innovation hub, ecc..</p> <p>La concessione dei predetti contributi sarà disciplinata <u>con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020</u>.</p> <p>Per le medesime finalità si incrementa (comma 3) la dotazione del "Fondo di sostegno al venture capital" (art. 1, co. 209, Legge 145/2018) finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna startup innovativa e PMI innovativa potrà ottenere, sia pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.</p> <p>Le modalità di attuazione dell'agevolazione saranno individuate <u>con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020</u>.</p> <p>Il comma 5 proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Il comma 7 aggiunge un nuovo articolo (29-bis) al D.L. 179/2012 al fine di riconoscere, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29, una detrazione del 50% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Il comma 8 aggiunge un nuovo comma (9-bis) all'art. 4 del D.L. 3/2015 al fine di riconoscere la medesima detrazione alle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.

In sede di conversione è stato innalzando l'investimento massimo detraibile per ciascun anno d'imposta da 100.000 a 300.000 euro, prevedendo che, fino al predetto ammontare massimo di investimento, la nuova detrazione del 50% spetti prioritariamente rispetto alla detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 29 del DL n. 179/2012.

Le modalità di attuazione delle detrazioni saranno individuate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.

Il comma 11 estende la misura "Smart&Start" (che prevede un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano) al territorio del cratere sismico del "Centro Italia" cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016).

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, con il comma 12 si prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames destinati alla distribuzione commerciale, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca saranno definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)</p>	<p>Si prevede <u>l'erogazione di contributi a fondo perduto</u>, riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostenere <u>l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale</u>, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione;- <u>promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.</u> <p>Si demanda ad un <u>decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dal 19.07.2020</u>, la definizione delle misure attuative.</p> <p>L'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit)</p>	<p>Si riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Le società benefit cui si riferisce l'articolo in esame sono state disciplinate dall'art. 1, co. 376 e ss.gg. della Legge 208/2015. Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.</p> <p>Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.</p>
<p>Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)</p>	<p>Si dispone che, <u>nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati</u>, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata <u>non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.</u></p> <p>Si stabilisce inoltre che, <u>nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020</u>, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile <u>può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.</u></p> <p>Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p>Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p> <p>L'efficacia di tali disposizioni è limitata ai soli fini civilistici.</p>
Art. 39 (Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale)	<p>Il comma 5-bis introdotto in fase di conversione assegna al <i>"Fondo per la crescita sostenibile"</i> (art. 14, Legge 46/1982).</p> <p>Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al DM 4 dicembre 2014.</p> <p>Per le medesime finalità, gli enti di cui all'art. 112, co. 7, del D.lgs. 385/1993 (società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci), possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.</p>
Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il <i>"Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa"</i>.</p> <p>Il Fondo è finalizzato al <u>salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 30/2005) e delle società di capitali, con non meno di 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.</u></p> <p>L'attuazione della norma è demandata ad <u>un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.</u></p>
Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)	<p>Si prevede la possibilità, per l'anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato <u>al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Attraverso l'aggiunta di nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all'art. 3 del D.L. 5/2009 si dispone, in primo luogo, che, per l'anno 2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;</u>- <u>l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;</u>- <u>l'assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.</u> <p>Per tali finalità, <u>le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, co. 4-ter, D.lgs. 276/2003).</u></p> <p>La definizione delle modalità operative per procedere alla comunicazione da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità <u>è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 60 giorni dal 19.07.2020.</u></p>
<p>Art. 44 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)</p>	<p>Si dispone l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'art. 1, co. 1041, della Legge 145/2020 destinato alla <u>concessione di contributi per l'acquisto, con o senza rottamazione, di veicoli meno inquinanti.</u></p> <p>Il comma 1-bis dell'art.44, introdotto in sede di conversione, prevede nuovi contributi, fermi restando quelli già previsti con il c.d. "ecobonus", disciplinato dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 <u>e con esso cumulabili al ricorrere di determinate condizioni.</u></p> <p>I nuovi contributi sono di due tipologie, <u>con o senza rottamazione di un analogo veicolo e sono riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche che acquistino in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (autovetture).</u></p> <p>Il bonus ha le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) nel caso di rottamazione di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è pari a 2000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi (con emissioni da 0 a 60 g/KM di CO2), ed a 1500 euro per l'acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2; in entrambi i casi il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro;</p>



	<p>b) senza rottamazione di un analogo veicolo, il contributo è pari a 1000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici o ibridi (con emissioni da 0 a 60 g/KM di CO2) ed a 750 euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2, anche in questi casi a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.</p> <p>Il comma 1-sexies prevede un'agevolazione fiscale per le persone fisiche sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, acquistando un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.</p> <p>Il comma 1-septies prevede un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.</p> <p>In alternativa si consente di utilizzare l'incentivo in forma di credito di imposta entro 3 annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.</p>
<p>Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)</p>	<p>Si modifica il regime del <u>bonus per l'acquisto di determinate tipologie di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi</u>, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, <u>estendendone l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un "qualsiasi veicolo" di categoria euro 0, 1, 2 o 3.</u> Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, <u>fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.</u></p>
<p>Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)</p>	<p>Si incrementano di 30 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.</p> <p><u>Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.</u></p>



	<p>Si ricorda che l'art. 12-bis del D.L. 23/2020 (Liquidità) ha esteso il credito di imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 49, D.L. 34/2019), per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.</p>
<p>Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)</p>	<p>Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano <u>nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria</u> un credito di imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 10 marzo 2020.</p> <p>Il comma 2 chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.</p> <p><u>Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è necessario avvalersi di una certificazione relativa alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.</u></p> <p>Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione <u>nel periodo d'imposta successivo al 2020.</u></p> <p>Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, saranno dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari.</p>
<p>Art. 50 (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)</p>	<p>Si proroga <u>dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi acquistati dai titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni ai fini della maggiorazione del costo di acquisizione del 30% a valere sull'ammortamento</u> (art. 1, D.L. 34/2019).</p>
<p>Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)</p>	<p>Si posticipa, dai bilanci relativi al 2019, ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.</p>
<p>Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)</p>	<p>Si consente alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, <u>in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca"</u> (art. 1, co. 354, Legge 311/2004), e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>La rinegoziazione è possibile <u>con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento</u>, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, <u>e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato</u>, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'art. 1, co. 359, della Legge 311/2004.</p> <p>La comunicazione di rinegoziazione <u>è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti.</u></p>
Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)	<p>Si dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità (Legge 188/1990), nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.</p> <p>Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico (artt. 4 e 5, Legge 188/1990).</p> <p>Si demanda a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dal 19.07.2020, l'individuazione dei criteri, delle finalità, delle modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse previste, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.</p>

Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti	
Art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)	Si prevede che, la regola generale sugli aiuti di Stato (che non consente alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea di beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero con l'eccezione degli indennizzi dei danni derivanti da calamità naturale) <u>non trovi applicazione nel caso in cui le medesime imprese accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.</u>
Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi)	Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (fino 120.000 euro per</u>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

rimborsabili o agevolazioni fiscali)	<p><u>ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli)</u> al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p><u>L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.</u></p>
Art. 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di garanzia della durata massima di 6 anni sia su prestiti per gli investimenti sia su prestiti per il capitale di esercizio, tanto in modo diretto quanto attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</u></p>
Art. 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, <u>sotto forma di tassi di interesse agevolati in relazione a prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio, concessi in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</u></p> <p>I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitato ad un massimo di 6 anni.</p>
Art. 58 (Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, a favore di investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, relativi prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e materie prime necessarie, disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche necessarie per la loro produzione, strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.</u></p>
Art. 59 (Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, a favore di investimenti per la produzione di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, relativi prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e materie prime necessarie,</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.</u></p>
Art. 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, <u>sotto forma di sovvenzioni, fino a 12 mesi, alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, per il pagamento dei salari</u> (comprese le quote contributive e assistenziali) <u>dei dipendenti e dei collaboratori autonomi</u>, che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale interessato continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.</p> <p>L'imputabilità della sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.</p> <p>La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non potrà superare <u>l'80 % della retribuzione mensile lorda del personale interessato</u> (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.</p> <p><u>Gli aiuti di cui al presente articolo non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 ed agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.</u></p>
Art. 61 (Disposizioni comuni)	<p><u>Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020</u> ma non alle imprese già "in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria e non dovranno superare le soglie massime per beneficiario previste per ciascuna misura, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi.</p> <p>Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.</p> <p>La concessione degli aiuti di cui al comma 1 è <u>subordinata all'adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea.</u></p> <p>Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>provvede, entro 7 giorni dal 19 maggio 2020 a notificare gli artt. da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione Europea.</u></p>



	Agli aiuti concessi ai sensi degli artt. da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'art. 53 in materia di deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.
Art. 65 (Esonero temporaneo contributi ANAC)	Si dispone <u>l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo relativo al funzionamento dell'ANAC (art. 1, co. 65, Legge 266/2005) relativo a tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</u>

TITOLO III	
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	
Capo I	
Modifiche al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27	
Art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)	Si modifica il comma 1 dell'art. 16 del D.L. 18/2020, specificando che <u>le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere le distanze interpersonali.</u>
Art. 67 (Incremento Fondo Terzo Settore)	Si incrementa, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria della prima sezione del "Fondo Terzo Settore" (art. 72, D.lgs. 117/2017) al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID.
Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers)	<u>Si ricomprendono fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, co. 2, della Legge 68/1999, coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. care leavers).</u>
Art. 68 (Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)	<p>L'articolo, modificato in sede di conversione, reca disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario di integrazione salariale, concessi a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da 9 a 18 settimane, di cui 14 fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p>In recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 (ABROGATO) è stato disposto, in sede di conversione, che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime 14 quattordici settimane possano chiedere le suddette ulteriori 4 settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.</p> <p>Si prevede, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli, richiesto per eventi riconducibili alla predetta emergenza, sia concesso in deroga a determinati limiti posti dalla normativa vigente.</p>



	<p>In sede di conversione è stata, inoltre, disposta - sempre in recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 - una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.</p>
<p>Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)</p>	<p>In particolare, si modifica il comma 1 dell'art. 20 del D.L. 18/2020 nel seguente modo:</p> <p><i>"1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter".</i></p>
<p>Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)</p> <p>Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)</p>	<p>Sotto il profilo della durata del trattamento e delle risorse finanziarie, la disciplina dell'art.70 è stata integrata dall'art. 70-bis, il quale mutua le disposizioni in materia introdotte dall'art. 1 del D.L. 52/2020, n. 52 (ABROGATO).</p> <p>In base al combinato disposto degli articoli in commento, oltre alle 9 settimane di trattamento previste dall'art. 22 del D.L. 18/2020, è ammessa la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di ulteriori 5 settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle suddette 9 settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020); - di ulteriori 4 settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti 14 settimane). <p>Tali ulteriori 4 settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori 4 settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia).</p>



	<p>Riguardo ai profili relativi alle procedure di concessione e di erogazione dei trattamenti in deroga, le novelle di cui all'art. 70 concernono le sole domande relative alle prime 9 settimane di trattamento in deroga, in quanto per i trattamenti successivi trovano applicazione le norme procedurali di cui all'art. 22-quater del citato D.L. 18/2020, articolo introdotto dalla novella di cui al successivo art. 71.</p>
<p>Art. 71 (Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)</p>	<p>Al <u>D.L. 18/2020</u> si aggiungono gli artt. 22-ter, 22-quater e 22-quinquies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per disporre l'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un apposito capitolo di bilancio per l'anno 2020 volto a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, <u>la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative;</u> - per prevedere la concessione dei <u>trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, direttamente dall'INPS a domanda del datore di lavoro, anche in forma di anticipazione di pagamento del trattamento calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.</u>
<p>Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)</p>	<p>In particolare, <u>si modifica l'art. 23 del D.L. 18/2020 n. 18 per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>portare a 30 giorni il periodo di congedo per i dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% e la contribuzione figurativa) ed estendere il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020;</u> - <u>estendere a tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (e non più con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore;</u> - <u>per aumentare a 1200 euro il limite massimo complessivo del Bonus "baby sitting";</u> - <u>per consentire l'utilizzo, in via alternativa, del Bonus "baby sitting" direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (la misura non è compatibile con la fruizione del Bonus "Asilo nido" ex art. 1, co. 355, Legge 232/2016);</u>



	<p>- <u>per aumentare a 2000 euro il limite massimo complessivo del Bonus “baby sitting” per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età (in alternativa al congedo retribuito) in favore dei lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.</u></p> <p>SI VEDANO IN PROPOSITO: Circolare 8 luglio 2020, n. 81 e Circolare 17 giugno 2020, n. 73</p>
<p>Art. 73 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)</p>	<p>Si modifica il comma 1 dell’art. 24 del D.L. 18/2020 <u>per incrementare il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</u></p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: Circolare 8 luglio 2020, n. 81</p>
<p>Art. 74 (Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)</p>	<p>Si modifica, in particolare, il comma 2 dell’art. 26 del D.L. 18/2020 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, <u>spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico</u>, sempre che ciò sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.</p>
<p>Art. 75 (Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)</p>	<p>Si integra l’art. 31 del D.L. 18/2020 al fine di prevedere <u>la cumulabilità delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 con l’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984).</u></p>
<p>Art. 77 (Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)</p>	<p>Si modifica l’art. 43 del D.L. 18/2020 <u>per estendere agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 117/2020 l’accesso al Bando INVITALIA “Impresa Sicura”.</u></p> <p>All’incremento della dotazione finanziaria del Bando - già esaurita alla data del 19 maggio 2020 - verrebbero destinate le risorse INAIL di cui alla misura di sostegno contemplata dal successivo art. 95.</p>
<p>Art. 78 (Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)</p>	<p>Si incrementa la dotazione finanziaria del <i>“Fondo per il reddito di ultima istanza”</i> al fine del <u>riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</u>, con la precisazione che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti beneficiari della prestazione, <u>alla data di presentazione della domanda, non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:</u></p> <p>a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Si dispone, di conseguenza, <u>l’abrogazione dell’art. 34 del D.L. 23/2020 (Divieto di cumulo pensioni e redditi).</u></p>



<p>Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)</p>	<p>Si modifica l'art. 46 del D.L. 18/2020 portando a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.</p> <p>Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22 del medesimo decreto con decorrenza dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.</p> <p>In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p> <p>In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis con il quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dall'art. 47, co. 2, della legge 428/1990 in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori.</p> <p>Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d'informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d'azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni.</p>
<p>Art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)</p>	<p>L'articolo in esame concerne la disciplina di alcuni casi di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta - da parte del lavoratore - di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.</p> <p>In merito, il presente articolo chiarisce - con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo - che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti).</p>
<p>Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)</p>	<p>Si dispone la soppressione del comma 1 del testo originario dell'articolo in commento, che, attraverso una novella all'art. 103 del D.L. 18/2020 ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.</p> <p>A seguito dell'abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall'art. 103, co. 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>Si conferma, al comma 2, la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.

Capo II

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82 (Reddito di emergenza)	<p>Si <u>riconosce</u>, alle condizioni stabilite ai commi 2 e 3, <u>un sostegno al reddito straordinario (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica.</u></p> <p>Il REM è incompatibile:</p> <ul style="list-style-type: none">- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il "Bonus 600 euro" (artt. 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020), ovvero del "Reddito di ultima istanza" (art. 44 del medesimo D.L.), ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del presente decreto-legge;- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), titolari di un rapporto di lavoro dipendente (con retribuzione lorda superiore ad un determinato importo) percettori di reddito di cittadinanza. <p><u>Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.</u></p> <p><u>Il REM è riconosciuto ed erogato, in due quote, dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda apposito, da presentarsi entro il 31 luglio 2020 secondo le modalità stabilite dall'Istituto.</u></p> <p>Per maggiori informazioni: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736</p>
Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)	<p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino al 31 luglio 2020, si fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.</p> <p><u>Per i datori di lavoro per i quali non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria - ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale - la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.</u></p> <p><u>L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)	<p>La disposizione in esame riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none">- una ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, <u>ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</u> già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020;- una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, <u>ai liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020</u>, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <u>che comprovino di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020</u>, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (secondo il principio di cassa);- una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, <u>ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</u>, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <u>che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020</u>;- una ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, <u>ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</u> già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 28 del D.L. 18/2020;- una ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, <u>ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</u> già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 29 del D.L. 18/2020;- una indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, <u>ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;- una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, <u>ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</u> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;- una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, <u>ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;
---	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

- una **ulteriore indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020**, ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 30 del D.L. 18/2020;

- una **indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**

- ✓ ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ✓ ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- ✓ ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, purché - per tali contratti - siano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno 1 contributo mensile;
- ✓ agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

[Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione]

- una **indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

[Questi soggetti, alla data del 19 maggio 2020, non devono essere: titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione]

- una **indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsto.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><i>[A tutti i lavoratori di cui al presente articolo appartenenti a nuclei familiari già percettori del “Reddito di cittadinanza”, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui al presente articolo non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità].</i></p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: Circolare INPS 6 luglio 2020, n. 80</p>
Art. 85 (Indennità per i lavoratori domestici)	<p>Si riconosce un’indennità, <u>per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali</u>, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.</p> <p>L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, <u>previa domanda</u>, nei limiti di spesa previsti.</p> <p>Detta indennità non è cumulabile con altre indennità riconosciute da COVID-19 (“Bonus 600 euro”; “Reddito di ultima istanza”; “Nuova indennità di cui all’art. 84”) e non spetta ai percettori del “Reddito di emergenza” (REM) o ai percettori del “Reddito di cittadinanza” a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza) nonché ai soggetti interessati dalle procedure di “emersione” di cui all’art. 103 del presente decreto legge.</p> <p>Essa non spetta altresì ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.</p>
Art. 86 (Divieto di cumulo tra indennità)	<p>Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del presente decreto <u>non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il “Reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984).</u></p>
Art. 88 (Fondo Nuove Competenze)	<p>Si prevede, a livello aziendale o territoriale, la realizzazione di specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p><u>Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono poste a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro).</u></p> <p>I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse a disposizione saranno individuati <u>con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p>
Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)	<p>Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, volto a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale secondo cui <u>l’incremento dell’assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 90 (Lavoro agile)	<p>Si riconosce, fino al 31 luglio 2020, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 (sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), <u>il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</u></p> <p>In sede di conversione è stato precisato che, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 del, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>La prestazione lavorativa in lavoro agile <u>può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</u></p> <p>Per l'intero periodo di lavoro agile, i datori di lavoro del settore privato comunicano al <u>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero.</u></p> <p><u>Limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.</u></p> <p><u>Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della Legge 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell'INAIL.</u></p>
Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)	<p>Si dispone <u>la proroga di ulteriori 2 mesi dal giorno di scadenza delle prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) e delle Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non sia beneficiario del "Bonus 660 euro" (artt. 27, 28, 29, 30, 38, D.L. 18/2020), del "Reddito di ultima istanza" (art. 44 del medesimo D.L.), ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del presente decreto legge.</u></p> <p>L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: Circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)	<p>Si consente, in via eccezionale, <u>di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1, del D.lgs. 81/2015.</u></p> <p><u>Il comma 1-bis inserito in sede di conversione prevede che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.</u></p>
Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo)	<p>Si consente <u>ai percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di "Reddito di cittadinanza", la facoltà di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.</u></p> <p>SI VEDA IN PROPOSITO: Circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76</p>
Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)	<p>Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni recate dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, si affida all'INAIL la <u>promozione di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali (iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane), alle imprese agricole (iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese), alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali (iscritte al Registro delle imprese), che hanno introdotto nei luoghi di lavoro - successivamente al 17 marzo 2020 - interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. <p><u>Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</u></p> <p><u>L'importo massimo concedibile è pari: ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti; ad euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti; euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Conseguentemente, si dispone la REVOCA del bando di finanziamento ISI 2019 (G.U. n. 297 del 19 dicembre 2019) e il trasferimento delle relative risorse dall'INAIL a INVITALIA S.p.A.</p>
Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)	<p>La disposizione in commento introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.</p> <p>Con la prima (comma 1) i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.</p> <p>La seconda (comma 2) consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori ammessi, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione la cui veridicità è riscontrata dall'Inps. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.</p> <p>In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.</p> <p>Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate, previo pagamento di un contributo forfetario, dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine finale era stato inizialmente fissato al 15 luglio).</p> <p>Per maggiori informazioni: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15518</p>

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA	
Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)	<p>Il comma 1 dispone un incremento del <i>“Fondo per le non autosufficienze”</i> (art. 1, co. 1264, Legge 296/2006), al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.</p> <p>Il comma 2 dispone un incremento del <i>“Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”</i> (art. 3, co. 1, Legge 112/2016) al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</p>



	<p>Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, un <u>"Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità"</u>, comunque siano denominate a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, <u>attraverso cui gli enti gestori di tali strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.</u></p> <p>Sul punto si evidenzia che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, autorizza la riapertura di tali strutture <u>a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</u></p> <p>I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità agli enti gestori delle predette strutture semiresidenziali <u>saranno definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro 40 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p> <p>In sede di conversione è stato inserito il comma 3-bis che ha introdotto, in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali.</p> <p>A tal fine, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, per il 2020, che vanno ad incrementare il Fondo sanitario nazionale, il SSN provvede ad erogare, a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali.</p>
<p>Art. 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)</p>	<p>La disposizione in esame prevede, per l'anno 2020, l'integrazione del "Fondo per le politiche della famiglia" (art. 19, co. 1, D.L. 223/2006), affinché siano erogate ai Comuni risorse per il potenziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di iniziative volte ad introdurre:</p> <p>a) interventi per il <u>potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;</u></p> <p>b) progetti volti a contrastare la <u>povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;</u></p> <p>Le modalità di ripartizione del suddetto fondo saranno stabilite con <u>Decreto del Ministro con delega per le Politiche Familiari</u>, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.</p>



<p>Art. 105-bis (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)</p>	<p>Si integra, con 3 milioni di euro, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.</p> <p>Le risorse stanziare saranno ripartite <u>con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</u>, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>
<p>Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale)</p>	<p>Si riconosce per il 2020 un contributo – per un importo non superiore a € 200 – ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente (ai sensi dell’art. 9 del DPCM 159/20133), non superiore a € 30.000, per le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020; - frequenza di cori, bande e scuole di musica “<i>riconosciuti da una pubblica amministrazione</i>”.
<p>Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)</p>	<p>Si incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.</p> <p>A tal fine si prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza che garantisce assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.</p> <p>L'attuazione degli interventi previsti è demandata a “<i>successivi provvedimenti normativi</i>”, non meglio identificati.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO V ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI</p>	
<p>Art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni)</p>	<p>Si sostituisce l’art. 48 del D.L. 18/2020 con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)</p> <p><i>1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e</i></p>



socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni



	<p><i>disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità".</i></p> <p>Si modifica, infine, il primo periodo del comma 4-bis, dell'art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli) del D.L. 18/2020 <u>eliminando le parole "e di trasporto scolastico"</u>.</p>
Art. 115 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)	<p>Si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo di 12 milioni di euro <u>per assicurare la liquidità sia per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari sia per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.</u></p>
Art. 116 (Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)	<p>Si consente, in caso di carenza di liquidità, agli enti locali, alle Regioni e alle Province autonome che impossibilitati a <u>far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali</u>, di chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente <u>tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020</u> alla Cassa di Risparmio di Roma e al Banco di Sicilia S.p.A. <u>l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.</u></p> <p>La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione che potrà essere concessa, entro il 24 luglio 2020, a valere sulla Sezione dedicata del Fondo di cui all'art. 124.</p> <p>Le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti e consentono di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento.</p> <p>L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p>
Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)	<p><u>Si consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.</u></p>

**TITOLO VI
MISURE FISCALI**

Art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e	<p>Il comma 1 prevede una <u>detrazione fiscale pari al 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente relativamente a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e</u></p>
--	---





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>colonnine di ricarica di veicoli elettrici)</p>	<p><u>fino al 31 dicembre 2021</u> da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).</p> <p>La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento a tutti gli altri interventi indicati nell'art. 14 del D.L. 63/2013, <u>nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1.</u></p> <p>Ai fini dell'accesso alla detrazione, <u>tutti gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi previsti da appositi Decreti del Ministro dello sviluppo economico e, nel loro complesso, devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</u></p> <p>Il comma 4 prevede una <u>detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</u></p> <p>Per tali investimenti, in caso di cessione del corrispondente credito ad una impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza assicurativa a</p>
---	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

copertura del rischio di eventi calamitosi, spetta una ulteriore detrazione del 90% sul premio.

I commi 5 e 6 estendono la detrazione fiscale del 110 % anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempre che i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di: euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema).

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, il comma 9 riconosce, parimenti, la detrazione fiscale nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo), sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1.

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano ai condomini, alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, agli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società, nonché **alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.**

Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano) nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, potranno beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati **sul numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Agli interventi previsti si applicano le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto dell'importo corrispondente alla detrazione di cui al successivo art. 121.



	<p>Tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e dei visti di conformità.</p> <p>Il comma 15-bis, inserito in sede di conversione, chiarisce che le disposizioni dell'articolo in commento NON si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p> <p>Il 16-bis stabilisce, invece, che <u>l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (art. 42-bis, D.L. 162/2019) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Pertanto, la detrazione pari al 36% (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917) per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.</u></p>
Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato "2" al presente decreto-legge), nonché alle Associazioni, alle Fondazioni e agli altri Enti privati, compresi gli Enti del Terzo del settore, si riconosce <u>un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative (quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</u></p> <p>Il credito d'imposta <u>è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, secondo modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente decreto legge.</u></p> <p>Ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto potranno essere individuati <u>con uno o più Decreti del Ministro dello sviluppo economico.</u></p> <p>IN PROPOSITO SI VEDA: Circolare 20/E del 10 luglio 2020</p>
Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)	<p>L'articolo in esame, modificato in sede di conversione, consente - per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 - di usufruire di alcune detrazioni</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti.

In particolare il comma 1 consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi (interventi elencati al comma 2 della norma), di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente:

- di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (tale credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);

- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

Il comma 1-bis, consente di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (per gli interventi di cui all'articolo 119: ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l'installazione di colonnine elettriche) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Ai sensi del comma 2 le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co. 1, lettere a) e b), del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b) efficienza energetica (art. 14, D.L. 63/2013, n. 63 e commi 1 e 2, art. 119 del provvedimento in esame);

c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e comma 4, art. 119 del provvedimento in esame);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1, co. 219, Legge 160/2019);





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co. 1, lettera h), del TUIR ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6, art. 119 del provvedimento in esame);</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. 63/2013 e comma 8, art. 119 del provvedimento in esame).</p> <p>Ai sensi del comma 3, i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.</p> <p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (di cui alla legge n. 388 del 2000, elevati a un milione di euro dall'art. 147 del decreto legge in esame) e quello annuale di 250 mila euro (di cui alla legge n. 244 del 2007).</p> <p>E' stato chiarito che le disposizioni in esame derogano all'art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.</p> <p>Ai sensi del comma 7, si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare - per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione - entro 30 dal 19.07.2020 (in luogo dell'originario termine del 19 giugno 2020), <u>il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica</u>, anche per il tramite dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.</p>
<p>Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021, <u>si riconosce ai soggetti aventi diritto al credito d'imposta per:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>il canone di affitto di botteghe e negozi</u> (art. 65, D.L. 18/2020);- <u>per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo</u> (art. 28 del presente decreto legge);- <u>per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</u> (art. 120 del presente decreto legge);- <u>per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione</u> (art. 125 del presente decreto legge); <p><u>la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e</u></p>



	<p>altri intermediari finanziari, ivi inclusi il locatore o il concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, che potranno a loro volta utilizzarlo anche in compensazione.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, <u>saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p>
<p>Art. 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)</p>	<p>Con la norma in esame si dispone <u>la definitiva soppressione delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento dell'IVA e in materia di accise su benzina, su benzina senza piombo e sul gasolio per autotrazione.</p>
<p>Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)</p>	<p>Il comma 1 della disposizione in esame, <u>mediante l'inserimento</u> nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrici anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, prevede che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota IVA del 5%.</p> <p>Il comma 2, <u>accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</u></p>
<p>Art. 125 (Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione)</p>	<p>Si riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, <u>nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, co. 4, del D.L. 34/2019), un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</u></p> <p><u>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;d) l'acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Il credito é utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito.</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti <u>con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</u></p> <p>SI VEDA: Circolare 20/E del 10 luglio 2020</p> <p>Si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 64 del D.L. 18/2020 e dell'art. 30 del D.L. 23/2020.</p>
Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)	<p>Si dispone innanzitutto <u>la proroga del termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell'art. 18 del D.L. 23/2020, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u></p> <p>Si dispone che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, <u>in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</u></p> <p>Si prevede, poi, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019 e per i quali (ex art. 19, D.L. 23/2020) è stato disposto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 da</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>parte del sostituto d'imposta, <u>la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di 5 rate dal mese di luglio 2020).</u></p> <p><u>Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, è volto ad incrementare di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", con la finalità di sostenere gli imprenditori vittime del racket, che risultano altresì colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia generata dal Covid-19.</u></p> <p>IN PROPOSITO SI RICORDA IL <u>PROTOCOLLO D'INTESA</u> tra la UE.COOP e la FONDAZIONE INTERESSE UOMO.</p>
<p>Art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)</p>	<p>Si integra, in particolare, il contenuto dell'art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) del D.L. 18/2020 con la sostituzione del seguente comma:</p> <p><i>"4. <u>I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.</u>"</i></p> <p>Si integra il contenuto dell'art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del D.L. 18/2020 con la sostituzione del seguente comma:</p> <p><i>"5. <u>I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</u>"</i></p>
<p>Art. 128 (Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo</p>	<p>Si stabilisce che il "Bonus 80 euro" (art. 13, co. 1-bis, TUIR) e il <u>trattamento integrativo di 100 euro</u> di cui all'art. 1, D.L. 3/2020, spettanti ai lavoratori dipendenti e assimilati, in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive disposizioni, <u>sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)	<p><u>incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</u></p> <p>In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. 18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.</p> <p>Il comma 2 prevede inoltre che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di "Bonus 80 euro" nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/ 2020, a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>
Art. 133 (Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)	Modificando i commi 652 e 676 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si <u>differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni introduttive della "Plastic Tax" e della "Sugar Tax".</u>
Art. 136 bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)	<p>Si riconosce alle <u>cooperative agricole a mutualità prevalente e il loro consorzi (art. 1,co. 2, D.lgs. 228/2001) la possibilità di rivalutare i beni indicati nel comma 696, art. 1, della Legge 160/2019, ossia i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni (con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa).</u></p> <p>La rivalutazione può essere effettuata fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, nei limiti del 70% del loro ammontare.</p> <p><u>L'efficacia della misura è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p>
Art. 140 (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)	Si dispone - per il primo semestre di vigenza dell'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti- <u>la non applicazione delle sanzioni previste, in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.</u>
Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi)	<u>Si differisce, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di avvio della c.d. "lotteria degli scontrini".</u>



<p>Art. 142 (Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)</p>	<p>Modificando il comma 1 dell’art. 4 del D.lgs. 127/2015, si <u>differisce l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.</u></p>
<p>Art. 143 (Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)</p>	<p>Si proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni (art. 12-novies, D.L. 34/2019) introduttive della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.</p>
<p>Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)</p>	<p>La disposizione in esame <u>rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020</u>, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni reddituali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.</p> <p>La norma <u>prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p>I versamenti di cui sopra <u>potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p>
<p>Art. 145 (Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)</p>	<p>Al fine di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, nell’anno 2020, <u>si consente di effettuare</u>, nei confronti di tutti i contribuenti, <u>i rimborsi dei crediti d’imposta senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo</u> (art. 28-ter, D.P.R. 602/1973).</p>
<p>Art. 146 (Indennità requisizione strutture alberghiere)</p>	<p>Si dispone la modifica del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 18/2020 senza alterarne il contenuto sostanziale ma solo l’aspetto procedurale relativo al calcolo e alla liquidazione dell’indennità spettante ai proprietari di strutture alberghiere o immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità a seguito della eventuale requisizione in uso finalizzate ad ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.</p>
<p>Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)</p>	<p>Si <u>dispone</u>, per l’anno 2020, <u>l’innalzamento da 700 mila euro a 1 milione di euro del limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.</u></p>
<p>Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA)</p>	<p>Si introducono modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 volte a valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.</p> <p>La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.</p>



	<p>La norma fornisce poi nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.</p>
<p>Art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)</p>	<p>Il comma 1 <u>dispone la proroga al 16 settembre 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 del D.lgs. 218/1997 (riduzione ad un terzo delle sanzioni in caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione relativo all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni o emessi a seguito di revoca di talune agevolazioni).</u></p> <p><u>La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti ivi indicati i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (comma 2).</u></p> <p>Il comma 3 dispone <u>la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p>Il comma 4 prevede che la proroga si applichi anche alle somme dovute per le rateazioni relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>Il comma 5 dispone infine che <u>i versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p>
<p>Art. 151 (Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)</p>	<p>L'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, tra gli altri, dei termini previsti (ex art. 12, D.lgs. 471/1997) per <u>la notifica e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali emanati dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.</u></p> <p>Il comma 1 della norma in esame <u>differisce al 31 gennaio 2021 la fine del predetto periodo di sospensione.</u></p> <p>Il comma 2 dispone che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro</p>



	<p>che commettono, <u>dopo il 19 maggio 2020</u>, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D.lgs. 471/1997, n. 471 (tre per l'ipotesi del comma 2-quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.</p>
<p>Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)</p>	<p>Si dispone, nel periodo intercorrente <u>tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020</u>, la <u>sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 31 agosto 2020, dall'agente della riscossione e dai soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, relativamente a stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza e, allo stesso tempo, sottrae le medesime somme al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo pignorato, anche in presenza di assegnazione disposta da parte del giudice dell'esecuzione, di mettere le predette somme a disposizione del debitore esecutato.</u></p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.</p>
<p>Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)</p>	<p>Si dispone, nel periodo di sospensione ricompreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la non applicazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, in modo che <u>il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PP.AA. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari ad almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</u></p> <p>Tale previsione produrrà effetti <u>anche nei confronti delle verifiche già effettuate dalle PP.AA. anche in data antecedente al predetto periodo - che resteranno quindi prive di ogni effetto - per le quali l'agente della riscossione non ha notificato al terzo (PP.AA.) l'ordine di pagamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, con la conseguenza che le PP.AA. potranno procedere al pagamento delle somme dovute in favore del beneficiario debitore.</u></p>
<p>Art. 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)</p>	<p>La disposizione in esame introduce una serie di modifiche <u>all'art. 68 del D.L. 18/2020</u>, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p><u>In particolare, è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.</u></p> <p>Si stabilisce, inoltre, che <u>per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento</u></p>



	<p><u>alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché di 5, anche non consecutive.</u></p> <p>Si sostituisce poi il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e <u>si dispone, conseguentemente, che il versamento di tutte le rate, anche di quelle non pagate o pagate in misura insufficiente, di tali istituti agevolativi non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua il versamento integrale delle predette rate entro il 10 dicembre 2020.</u></p> <p>Viene precisato che a tale ultimo termine NON si applica la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, co. 14-bis, del D.L. 119/2018.</p> <p>Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, <u>si rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti [art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018], alla possibilità di chiedere l'ulteriore dilazione del pagamento dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate per non avere il richiedente provveduto al pagamento di quanto dovuto.</u></p>
<p>Art. 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)</p>	<p>Si <u>anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del 5X1000 relativo all'anno finanziario 2019.</u></p> <p>Al predetto fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative (art. 2, co. 7 e 8, DPR 322/1998).</p> <p>Conseguentemente l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre 2020.</p>
<p>Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)</p>	<p>Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che <u>gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, co. 1, del D.L. 18/2020 - scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.</u></p>



	<p>Con la medesima finalità, il comma 2 posticipa <u>l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020</u>, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.</p> <p>Il comma 4 statuisce che, <u>per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.</u></p> <p>Il comma 6, infine, dispone <u>che le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, sono individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p> <p>La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza (contestazioni di frodi fiscali; atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato procedibile d'ufficio ovvero conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari nell'ambito dei procedimenti relativi a violazioni di norme tributarie).</p> <p>La disposizione fa salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.</p> <p>Il comma 7-ter, inserito in sede di conversione, <u>precisa che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.</u></p> <p>Il comma 7-ter, invece, <u>proroga fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, modificando così l'art. 104 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) che disponeva la proroga fino al 31 agosto 2020.</u></p> <p>Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.</p>
<p>Art. 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)</p>	<p>Si dispone la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano (ex art. 13, co. 14-ter, D.L. 201/2011) i fabbricati iscritti <u>nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.</u></p> <p>La proroga, <u>fissata unitariamente al 31 dicembre 2021</u>, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.</p>



TITOLO VIII	
MISURE DI SETTORE	
Capo I	
Misure per il turismo e la cultura	
Art. 176 (Tax credit vacanze)	<p>Il comma 1, per il periodo d'imposta 2020, riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro un credito - <u>utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020</u>, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle <u>imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast</u> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p>Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da 1 solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona).</p> <p>I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura. In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:</p> <p>a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed & breakfast;</p> <p>b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;</p> <p>c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.</p> <p>Il comma 4 dispone che il credito è fruibile <u>esclusivamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto (d'intesa con il fornitore) sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</u></p> <p>Il comma 5 prevede che <u>lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.</u></p> <p>Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i</p>



	<p>cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti.</p> <p>IN PROPOSITO SI VEDA: provvedimento del 17 giugno 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Circolare 18/ del 3 luglio 2020 e Presentazione MiBACT.</p>
Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)	<p>Si prevede l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e di immobili adibiti ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>La stessa agevolazione è prevista per gli <u>stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.</u></p> <p>In sede di conversione, l'agevolazione è stata estesa agli immobili rientranti della categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.</p>
Art. 178 (Fondo turismo)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del MiBACT, un "Fondo" finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.</p> <p>La definizione delle modalità e delle condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del Fondo, anche mediante il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., è demandata ad un decreto del MiBACT.</p>
Art. 179 (Promozione turistica in Italia)	<p>Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si istituisce il "<u>Fondo per la promozione del turismo in Italia</u>".</p> <p>Con successivo <u>Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dal 19.05.2020</u>, sono individuati i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione.</p>
Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)	<p>Il comma 1 <u>esonera dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, a far data dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020.</u></p> <p>Per "imprese di pubblico esercizio" si intendono: a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari;</p>



b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari;

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

In sede di conversione sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter, che esonerano dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.lgs. 114/1998), dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 e, conseguentemente, dispongono il rimborso da parte dei Comuni delle somme versate nel medesimo periodo.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria (in deroga al D.P.R. 160/2010) e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Il comma 3 prevede inoltre che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali alle attività esercitate, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di rimozione (alla cessazione della necessità e, comunque, entro 90 giorni dall'installazione).

Il nuovo comma 4-bis, prevede che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai



	<p>registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.</p> <p>Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, il nuovo comma 4-ter <u>riconosce alle Regioni la facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.</u></p>
<p>Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)</p>	<p>Il comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MiBACT, di <u>un Fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.</u></p> <p>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, saranno stabilite <u>con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che doveva essere adottato entro 30 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p> <p>I commi 1-bis e 1-ter, introdotti in sede di conversione, consentono ad alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di beneficiare, per l'anno 2020, della concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.</p> <p>Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro 60 giorni dal 19.07.2020.</p> <p>Il comma 2, modificato, in sede di conversione, stabilisce che <u>le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data del 19.07.2020. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.</u></p> <p>La disposizione in esame non si applica quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.</p> <p>Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del</p>



	<p>commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, il comma 2-bis dispone che l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro 60 giorni dal 19.07.2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, <u>di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale.</u></p> <p>Il comma 3-bis, inserito in sede di conversione, <u>novella l'art. 88-bis del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione.</u></p> <p>Le modifiche prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'estensione a 18 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso;- l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado;- l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher;- i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. <p>Infine, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.</p>
Art. 183 (Misure per il settore cultura)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il <u>"Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali"</u>, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.</p> <p>Il Fondo è destinato <u>altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento</u>, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, <u>di spettacoli, fiere, congressi e mostre.</u></p> <p>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite <u>con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</u></p> <p>Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all'80% dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Decorso il primo periodo di applicazione pari a 9 settimane relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19, D.L. 18/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dai CCNL, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della cultura», in via straordinaria è conferito alle città di Bergamo e di Brescia.

Con una modifica all'art. 1, co. 1, del D.L. 83/2014 si prevede l'estensione del c.d. "Art Bonus" (Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) ai "complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti".

Si prevede, inoltre, la realizzazione, ad opera del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un "Piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli", anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, e la possibilità di stabilire condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari di finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima.

Si modifica il comma 1 dell'art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) del D.L. 18/2020 per disporre che la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, ricorre dal giorno 8 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020; conseguentemente si dispone l'abrogazione del comma 3.

Si sostituisce il comma 2 dell'art. 88 del D.L. 18/2020 con il seguente:

"2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione



	<p><i>dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. <u>L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario</u>".</i></p> <p>Il comma 11-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione delle procedure sopradescritte anche ai voucher già emessi alla data del 19.07.2020.</p> <p>Il comma 11-quater istituisce nello stato di previsione del MiBACT un "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), <u>per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31 dicembre 2020</u>, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Le risorse disponibili saranno ripartite con <u>decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo</u>, da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</p>
<p>Art. 184 (Fondo cultura)</p>	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un "Fondo" <u>finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.</u></p> <p>La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile (Associazioni giuridicamente riconosciute e Fondazioni).</p> <p>L'apporto finanziario dei soggetti privati potrà consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.</p> <p>Le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo saranno stabilite <u>con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</u></p>
<p>Art. 185 (Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)</p>	<p>Si dispone che, entro 60 giorni dal 19 maggio 2020, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, debbano depositare il bilancio finale di</p>



	<p>liquidazione, indicando, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.</p> <p>Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (D.lgs. 35/2017) che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</p> <p>Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con il già citato decreto del Ministro.</p>
--	---

Capo II Misure per l'Editoria	
Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)	<p>Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.L. 18/2020, ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 50/2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.</p> <p>Oggi, in considerazione delle mutate condizioni economiche di contesto, si introduce una modifica della suddetta disciplina <u>al fine di innalzare dal 30% al 50% l'importo massimo ammesso al credito d'imposta degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali analogiche o digitali.</u></p>
Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)	<p>Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea (esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi), si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, <u>diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)	<p>Si riconosce, alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, <u>un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</u></p> <p>L'agevolazione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 2, co. 1 e 2, Legge 198/2016 e D.lgs. 70/2017), in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.</p>
Art. 189 (Bonus una tantum edicole)	<p>Si riconosce, <u>alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro che non concorre alla formazione del reddito a fini IRPEF.</u></p> <p>Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione <u>della domanda da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</u></p>
Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali)	<p>Si riconosce, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, <u>un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</u></p> <p>Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione <u>della domanda da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</u></p>
Art. 191 (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)	<p>Si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell'art. 11, co. 3, secondo periodo, del D.lgs. 70/2017, <u>di concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo entro il 31 dicembre 2020 e non anche alla erogazione del primo rateo del 31 maggio 2020.</u></p> <p>Si tratta dei contributi cui hanno diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;c) enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 193 (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, per i giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI, <u>si dispone che la relativa contribuzione figurativa sia accreditata presso l'INPGI.</u>
Art. 195 (Fondo emergenze emittenti locali)	Si prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un "Fondo aggiuntivo" <u>per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti locali, dietro impegno delle emittenti radiotelevisive a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.</u> Il contributo sarà erogato <u>secondo i criteri previsti con Decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.</u>
Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)	Si dispone l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore, prevedendo che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possano essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a 6 mesi.

Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti	
Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)	La norma in esame è finalizzata ad introdurre <u>misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo</u> , prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. L'articolo in esame, modificato in sede di conversione, prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri. La riduzione riguarda i canoni dovuti in relazione all'anno 2020, ivi compresi quelli previsti dall'art. 92, co. 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), e può essere riconosciuta in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (co. 1, lett. a). Si prevede, inoltre, la possibilità per le richiamate Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019 (co. 1, lett. b);





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Il comma 2 prevede la proroga di 2 anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, fermo restando quanto previsto all'art. 9-ter del D.L. 109/2018 (D.L. Genova).

Si recano poi al comma 3 una serie di proroghe al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, quali la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali (lett. a), la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri (lett. b) e la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio (lett. c), che siano attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e quella del 19.05.2020.

E' stata inoltre prevista la proroga di 12 mesi la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso (nuova lett. c-bis).

La proroga di cui alle lettere a) e b) non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica ove già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 (comma 4).

Il comma 5 estende l'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 98 a 106 della Legge 208/2015 anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Il comma 6 riconosce alle società cooperative di cui all'art. 14, co. 1-quinquies, della Legge 84/1994, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Il comma 8-ter prevede che, al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti dall'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.

Il comma 9 prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali di merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei 6 mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza (31.07.2020), le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Con i commi da 10-bis a 10-quater, prevedendo l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e, per le disponibilità residue del fondo nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.</p> <p>Queste ultime devono dimostrare di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.</p> <p>Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono dettate le relative disposizioni attuative.</p> <p><u>Il nuovo comma 10-quinquies prevede infine che l'efficacia delle misure in parola è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p>
<p>Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali)</p>	<p><u>Si riforma la disciplina in materia di autoproduzione delle operazioni portuali, aggiungendo due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all'art. 16 della Legge 84/1994 ed abrogando la lettera d) del comma 4, della medesima legge.</u></p> <p><u>Il nuovo comma 4-bis, oltre alla sussistenza del presupposto essenziale secondo il quale l'autoproduzione sia possibile solo nel caso non sia possibile svolgere le operazioni con personale portuale, ossia appartenente alle imprese autorizzate ovvero alle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo o alle agenzie di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 17 della Legge 84/1994, prevede anche a quali condizioni la nave possa essere autorizzata a svolgere le operazioni portuali in regime di autoproduzione.</u></p> <p><u>Si dispone in dettaglio che: sia dotata di mezzi meccanici adeguati; sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.</u></p> <p><u>Il comma 2 stabilisce che le disposizioni per l'attuazione dei nuovi commi 4-bis e 4-ter saranno definite da un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dal 19.07.2020.</u></p> <p><u>Tale decreto provvederà anche a disciplinare la determinazione del corrispettivo e della cauzione e la fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.</u></p>



<p>Art. 200-bis (Buono viaggio)</p>	<p>Si istituisce un “Fondo” pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di <u>un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia</u>. Sono indicate anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e le modalità secondo le quali i comuni procedono all’erogazione dei buoni.</p> <p>L’importo del buono è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare euro 20 per ciascun viaggio e deve essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.</p>
<p>Art. 210 (Disposizioni in materia di autotrasporto)</p>	<p>Si prevede l’incremento del Fondo finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e si dettano disposizioni finalizzate all’eventuale <u>recupero delle somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo, per impossibilità di riversamento in favore dei beneficiari aderenti ai Consorzi, alle Cooperative o ai raggruppamenti</u> affinché siano destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione.</p>
<p>Art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)</p>	<p>Si riconosce <u>agli utenti</u> di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, <u>possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di limitazione della circolazione e previa autodichiarazione, la facoltà di richiedere un ristoro al vettore</u>.</p> <p>A tal fine si stabilisce che, entro 15 giorni dalla ricezione della istanza e della relativa documentazione (titolo di viaggio e autocertificazione) il vettore procede al ristoro emettendo un “voucher” da utilizzare entro 1 anno dall’emissione o, a sua scelta, prolungando la durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.</p>

<p style="text-align: center;">Capo VI Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura</p>	
<p>Art. 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)</p>	<p>L’articolo in esame è stato <u>integralmente sostituito in sede di conversione</u>.</p> <p>Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», nel testo approvato si prevedono i seguenti diversi interventi:</p> <p>- al comma 2, <u>l’esonero straordinario dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico,</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura);</p> <p>- al comma 3, l'istituzione del <u>"Fondo emergenziale per le filiere in crisi"</u> di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato (con uno o più decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottare entro 20 giorni dal 19.07.2020 sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma);</p> <p>- al comma 4, il [ri]finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per <u>la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca (c.d. "cambiale agraria")</u>;</p> <p>- al comma 5, l'aumento di 30 milioni della dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale" per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica;</p> <p>- al comma 6, <u>la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80% delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain</u> (con Decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dal 19.07.2020, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei predetti contributi);</p> <p>- al comma 7, l'istituzione di un <u>"Fondo per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura"</u> (i criteri e le modalità attuative sono definite con apposito decreto del Ministro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni);</p> <p>al comma 8, il riconoscimento di <u>un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla Legge 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della Legge 335/1995.</u></p>
<p>Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)</p>	<p>Il comma 1 prevede che <u>le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (art. 5, D.lgs. 102/2004).</u></p> <p>Ciò in deroga alla previsione che limita gli interventi compensativi esclusivamente al caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Le Regioni e le Province autonome <u>possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi prima indicati, entro il termine perentorio di 60 giorni dal 19.07.2020.</u></p>
Art. 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità)	<p>Si stanziavano risorse per l'anno 2020, da destinare alle <u>imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che intendono impegnarsi alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna.</u></p> <p>La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non dovrà essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/2021.</p> <p><u>Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole da emanarsi entro 30 giorni dal 19 maggio 2020, saranno stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo.</u></p>
Art. 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare)	<p>Si aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il D.L. 18/2020, per la quale era stato già disposto l'innalzamento in pari percentuale per il 2020 (comma 1);</p> <p>Si modifica la normativa introdotta con l'art. 78 del D.L. 18/2020 (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none">- specificando, al comma 3-ter, nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, che la normativa di riferimento sia quella prevista per gli effluenti di allevamento;- aggiungendo un comma 3-decies con il quale l'ISTAT è delegato ad introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, alle attività di coltivazione di idroponica e acquaponica;- sostituendo il comma 4-sexies, che ha previsto la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i mutui, in modo da specificare che la misura, da intendersi come facoltà, non riguarda i mutui concessi dallo Stato, <u>ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario e non trova copertura sul Fondo garanzia PMI, come originariamente disposto;</u>- prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate (sono fatte salve quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP ed è previsto che un decreto stabilirà le aree vitate dove è ammessa una resa fino a 40 tonnellate - comma 3);



	<p>- modifica, da 3 mesi a 6 mesi il termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo (comma 4);</p> <p>- si prevede, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino (comma 5).</p> <p>In sede di conversione è stata infine prevista la proroga della validità degli attestati di funzionalità delle macchine agricole, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, per un periodo di 12 mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza fissato al 31.07.2020.</p>
<p>Art. 224-bis (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)</p>	<p>Si istituisce il “Sistema di qualità nazionale del benessere animale” a cui possono aderire volontariamente gli allevatori che si impegnano a rispettare il disciplinare che sarà appositamente predisposto, sottoponendosi ai prescritti controlli.</p> <p>Le modalità di produzione saranno, infatti, definite con uno o più decreti emanati dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute, e dovranno prevedere il rispetto di parametri di salute e di benessere degli animali superiori a quelli attualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, inclusi quelli relativi alle emissioni nell'ambiente, distinguendo per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.</p>
<p>Art. 224-ter (Sostenibilità delle produzioni agricole)</p>	<p>Si istituisce il “Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola” le cui regole produttive sono definite da uno specifico disciplinare di produzione da approvarsi con decreto del MiPAAF.</p> <p>In sede di prima applicazione, il disciplinare si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola (Legge 4/2011), alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.</p> <p>Con decreto del MiPAAF, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo potrà essere estesa ad altre filiere agroalimentari.</p>
<p>Art. 226 (Fondo emergenza alimentare)</p>	<p>Si prevede di destinare 250 milioni a valere sul “Fondo di Rotazione” (Legge 183/1987) ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.</p> <p>Alle erogazioni delle risorse provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.</p>

Capo VII



Misure per l'ambiente	
Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un apposito "Fondo" <u>volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.</u></p> <p>Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo, <u>in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente.</u></p> <p>Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, <u>le imprese e gli operatori devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata.</u></p>
Art. 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)	<p>Si dispone l'abrogazione dell'art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali si ammetteva il deposito temporaneo di rifiuti, senza tuttavia fissare alcun termine per l'operatività della deroga introdotta.</p>
Art. 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile)	<p>L'articolo in esame, modificato in sede di conversione, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.</p> <p>Il comma 1, lett. a) prevede un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture a copertura del 60% della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro.</p> <p>Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.</p> <p>Un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>da adottare entro 60 dal 19.05.2020, definisce modalità e termini per l'erogazione del beneficio.</p> <p>SI VEDA: FAQ BONUS MOBILITÀ.</p> <p>Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto dal testo finora vigente per la rottamazione di veicoli inquinanti, esteso dal comma 1 ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La disposizione in esame prevede che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni effettuate nel 2021.</p> <p>Il nuovo comma 2-bis prevede, l'istituzione di un "Fondo" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare ai Comuni interessati per <u>ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza</u>. Si demanda ad un decreto del MIT di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 60 dal 19.07.2020, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati.</p> <p>Il comma 4 prevede che imprese o pubbliche amministrazioni <u>con più di cento dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale</u>. Si prevede, a tal fine, la nomina del "mobility manager".</p> <p>Si demanda infine la definizione delle modalità attuative ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare.</p>
<p>Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)</p>	<p>Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, si prevedono una o più "Linee guida" da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 volte a definire specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale:</p> <p>a) usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;</p> <p>b) utilizzati dagli operatori delle attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.</p> <p>Il comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Si demanda ad un decreto del Ministero dell'Ambiente, di stabilire le modalità per il riparto del fondo.</p> <p>Il comma 5 novella l'art. 15 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), aggiungendovi la previsione (nuovo comma 4-bis) che entro 60 giorni dal 19.07.2020 il Ministro dell'Ambiente definisca, con proprio decreto, i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere <u>“una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili”</u>.</p> <p>Il comma 7 reca le sanzioni per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, del Codice dell'ambiente in materia di abbandono di rifiuti (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150).</p>
--	--

Capo VIII Misure in materia di istruzione	
Art. 233 (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni)	<p>L'articolo è stato modificato in sede di conversione.</p> <p>In dettaglio, il comma 1 incrementa le risorse del <i>“Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”</i> (art. 12, D.lgs. 65/2017) per il 2020.</p> <p>Il comma 2 detta le modalità per il riparto del Fondo per il 2020, intervenendo in via parzialmente derogatoria sulla relativa procedura.</p> <p>Il comma 3, modificato rispetto all'ammontare del contributo erogato, stabilisce che <u>ai soggetti (pubblici e privati) che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'art. 2 del D.lgs. 65/2017, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.</u></p> <p>Con decreto del Ministro dell'Istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 6 anni. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali <u>in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.</u></p> <p>Con il comma 4, <u>alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione (art. 1, Legge 62/2000) si dispone l'erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'Istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.</p>
--	---

Capo XI Coesione territoriale	
Art. 243 (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)	<p>Si dispone l'incremento, per gli anni 2020, 2021 e 2022, della dotazione finanziaria del "<i>Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne</i>" (art. 1, co. 65-ter, Legge 205/2017), anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.</p> <p>In sede di conversione è stato inserito un ulteriore comma (65-sexies) all'art. 1 della Legge 205/2017, volto ad incrementare ulteriormente il "Fondo" di cui all'art. 1, co. 65-ter, di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.</p> <p>Con apposito DPCM, su proposta del Ministro per il Sud, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.</p> <p>Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:</p> <p>a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di 5 anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;</p> <p>b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;</p> <p>c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.</p> <p>Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati individuati dal DPCM, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione</p>



	<p>in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.</p>
<p>Art. 244 (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)</p>	<p>Si dispone <u>la maggiorazione della misura generale del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo</u> (co. 200, art. 1, Legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a <u>strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</u>, dal 12% al 25% per le grandi imprese, dal 12% al 35% per le medie imprese e dal 12% al 45% per le piccole imprese.</p> <p><u>La maggiorazione del credito d'imposta è stata estesa alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.</u></p>
<p>Art. 245 (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)</p>	<p>"Resto al Sud", strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona).</p> <p>Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura, ai fruitori del suddetto incentivo è riconosciuta la possibilità di accedere <u>ad un contributo a fondo perduto</u> a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. <p>Per accedere al i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario concesso. <p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore (INVITALIA).</p>
<p>Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,</p>	<p><u>Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura a favore dei</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)</p>	<p>giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», apporta una serie di modifiche all'art. 1 del D.L. 91/2017 istitutivo della predetta misura.</p> <p>La misura “Resto al Sud” viene così rimodulata:</p> <p>a) <u>il finanziamento massimo erogabile è elevato da 50.000 a 60.000 euro;</u></p> <p>b) <u>la quota di finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto è elevata dal 25% al 50% e, correlativamente, la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero viene ridotta dal 65% al 50%.</u></p>
<p>Art. 246 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)</p>	<p>Si prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti del Terzo Settore <u>operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</u> e che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'art. 5, co. 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del D.lgs. 117/2017.</p> <p>Il contributo sarà concesso in forma di <u>sovvenzione diretta, a seguito di selezione pubblica, secondo le percentuali di copertura, le modalità e i requisiti di accesso che saranno definiti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con uno o più avvisi pubblici</u> e può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevede <u>una riserva ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</u></p> <p><u>L’ambito di applicazione della misura è stato esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.</u></p>
Capo XIII Misure di semplificazione per il periodo Emergenza COVID-19	
<p>Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)</p>	<p>La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione nonché la modifica degli artt. 71, 75, 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 50 del D.lgs. 82/2005.</p> <p>Alcune misure hanno <u>un’efficacia limitata al 31 dicembre 2020</u> (comma 1) e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- l’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a);- la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b, c, d);





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

- l'obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e);

- semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f).

Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a).

Con ulteriori novelle al Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b, c).

Si dispone infine che nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione".

È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA (comma 2, lettera d).

VISITA IL NOSTRO SITO



E SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

